

**"CONGEDI SPECIFICI" PARZIALMENTE RETRIBUITI e
"ASTENSIONE DAL LAVORO" NON RETRIBUITA
AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
(COMMERCIO _ TURISMO _ SERVIZI_ DISTRIBUZIONE _ LOGISTICA _
ARTIGIANATO e Altri)
PER ACCUDIRE I PROPRI FIGLI**

Roma, 21 marzo 2020 - Tutti di datori di lavoro del settore privato (tra cui rientrano i commercianti - commercio, servizi, turismo, distribuzione, logistica - e gli Artigiani, oltre ad Altre tipologie) devono, se i propri lavoratori, nella qualità di genitori, gliene fanno richiesta, concedere dei "congedi specifici" ai loro dipendenti per poter accudire i propri figli. Questo è un diritto dei lavoratori, inserito nell'ordinamento giuridico dal Decreto Legge "Salva Italia", a cui i Datori di lavoro non possono opporsi.

Vi sono delle limitazioni. Vediamo quali sono: il periodo, continuativo o frazionato, non può superare i 15 giorni; i figli non devono superare l'età di 12 anni; la fruizione del congedo specifico è riconosciuta alternativamente o a uno o all'altro genitore, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

La norma è operativa con decorrenza dal 5 marzo 2020, in conseguenza del DPCM del 4 marzo 2020, con cui si sospendevano i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

A fronte della fruizione di questo specifico congedo, viene riconosciuta al lavoratore una indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, escludendo il rateo giornaliero relativo alla 13^a e 14^a mensilità.

I contributi per i lavoratori saranno accreditati all'INPS in forma figurativa.

Per Genitori si intendono anche quelli affidatari.

I medesimi datori di lavoro del settore privato devono, se i propri lavoratori, nella qualità di genitori, gliene fanno richiesta, concedere, oltre ai "congedi specifici", anche dei "periodi di astensione dal lavoro" ai loro dipendenti per poter accudire i propri figli. Questo è un diritto dei lavoratori, inserito nell'ordinamento giuridico dal Decreto Legge "Salva Italia", a cui i Datori di lavoro non possono opporsi.

Anche per la concessione dell'astensione dal lavoro vi sono delle limitazioni. Vediamo quali sono: il periodo di riferimento è quello di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; i figli devono avere un'età compresa tra i 12 ed i 16 anni; la fruizione dell'astensione dal lavoro è riconosciuta, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

La norma è operativa con decorrenza dal 5 marzo 2020, in conseguenza del DPCM del 4 marzo 2020, con cui si sospendevano i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

A fronte della fruizione di questa astensione, non viene riconosciuta al lavoratore alcuna indennità.

I contributi per i lavoratori non saranno accreditati all'INPS in forma figurativa.

Per Genitori si intendono anche quelli affidatari.

Attenzione! L'assenza dal lavoro per astensione, così come delineata dal D.L. N.18/2020, non integra la motivazione della giusta causa di licenziamento, a conclusione di un procedimento disciplinare, per cui ai Datori di Lavoro, come recita il Decreto Legge in parola all'art.23, co.6, è fatto divieto di licenziamento ed obbligo di conservazione del posto di lavoro.

Vi è poi, sempre nel Decreto Legge "Salva Italia" un particolare ulteriore caso di "Assenza di Genitori conviventi con persona con disabilità"

Anche qui, l'assenza di un genitore convivente di una persona con disabilità, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità della prestazione a seguito della sospensione delle attività dei Centri, semiresidenziali, a carattere socio-sanitario, comunque denominati, fino alla data del 30 aprile 2020, non costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (art.2119 c.c.).

Rossano Asciola

Responsabile del Dipartimento Lavoro della
Confesercenti di Roma e del Lazio

Il Dipartimento Lavoro della Confesercenti di Roma e del Lazio è a disposizione dei Commercianti, dei Datori di Lavoro nel settore Turismo, degli Artigiani e dei Datori di Lavoro Privati interessati per ogni ulteriore informazione e chiarimento sull'applicazione delle norme sopra specificate.

Per qualsiasi informazione:

Scriveteci una email a: dipartimentolavoro@confesercentiroma.it

oppure telefonateci ai numeri: 3285727228-3807471664

oppure mandateci un whatsapp al numero: 3807471664